

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA

- 2^a Sezione Civile -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Carlo Madia , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 33 /2024 R.P.U., avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. C.C.I.I., depositata, con l'ausilio dell'O.C.C. della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Messina nell'interesse di:

GIUSY MIDURI, nata a Messina il 20.01.1981, c.f.: MDRGSY81A60F158Y; **e MARIA ROCCELLA**, nata a Messina il 13.06.1960, c.f.: RCCMRA60H53F158E, entrambe residenti in Messina, Via Contessa Beatrice, pal. 2 int. 6, rappresentate e difese dall'avv. ERNESTO FIORILLO; ricorrenti

nei confronti di

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, p.iva: 13756881002, rappresentata dal Funzionario responsabile Orazio Abate,

resistente

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso del 7.05.2024, depositato in data 10.05.2024 per il tramite dell'O.C.C. della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Messina, Miduri Giusy e Roccella Maria - premesso di essere "consumatori", di versare in stato di sovraindebitamento; di non essere soggette a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019; di non aver utilizzato nei cinque anni antecedenti una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause alle stesse imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. - hanno proposto un Piano del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria, con annessa istanza per l'applicazione delle misure protettive cautelari richieste ai sensi dell'art. 70 CCI e segnatamente la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 48/2020 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Messina.

Il Piano depositato è stato così articolato:

- A) il versamento di una somma pari al 33% del debito con la Banca Popolare di Sondrio, creditore ipotecario (€. 77.004,75) e con l'Erario, creditore privilegiato (€. 3.179,72);
 - B) il pagamento del 10% del debito contratto con le due finanziarie (Prestitempo e Compass);
- C) il versamento del 100% dei crediti in prededuzione (compensi O.C.C. e dell'Avv. Ernesto Fiorillo).

La durata per l'adempimento del piano è stata prevista in sette anni con pagamenti di rate mensili nei seguenti termini:

1) il pagamento del 100% dei debiti privilegiati (compensi O.C.C., dell'Avv. Ernesto Fiorillo) pari ad €. 9.016,20) in 18 mesi, con rate mensili di €. 500,90;



Sent. n. 29/2024 pubbl. il 12/11/2024 Rep. n. 86/2024 del 12/11/2024

- 2) il pagamento del debito con la B.P.S. e con l'Erario pagato al 33%, di €. 80.200,43, ossia €. 26.734,00, in quattro anni, con 48 rate mensili di €. 557,00 ciascuna;
- 3) il pagamento del debito con le due finanziarie al 10% del totale, pari ad €. 4.800,00 in un anno (il settimo), con rate mensili di €. 400,00 ciascuna;

Con decreto di questo GD del 10.06.2024 è stata dichiarata ammissibile ex art. 70 CC.II. la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e contestualmente è stata rigettata la misura protettiva concernente la sospensione della procedura esecutiva n. 48/2020 RGE del Tribunale di Messina, richiesta dalle ricorrenti ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, non essendo stato assicurato il pagamento del credito ipotecario realizzabile in sede di procedura esecutiva, così come richiesto dall'art. 67, comma 4, CC.II.

I Gestori della Crisi dell'OCC hanno depositato la propria relazione particolareggiata in data 18.09.2024 con cui hanno segnalato le osservazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla Ifis Npl Investing S.P.A. (cessionaria dei crediti vantate dalle due finanziarie Prestitempo e Compass.

Successivamente le ricorrenti, a seguito della vendita in sede di procedura esecutiva dell'immobile ipotecato e della richiesta di precisazioni avanzata da questo GD con decreto del 3.10.2024, hanno rimodulato la proposta con due alternative di piano di ammortamento in relazione agli importi da corrispondere a ciascun creditore.

La proposta richiede sei anni e mezzo di tempo (78 mesi) per poter soddisfare tutti i creditori. In base alla prima soluzione si prevede:

- 1) pagamento del 100% dei debiti in prededuzione (compensi O.C.C. e dell'Avv. Ernesto Fiorillo) pari ad €. 9.016,20 in 18 mesi, con rate mensili di €. 500,90;
- 2) successivo pagamento del debito con la Banca Popolare di Sondrio e con l'Erario/Enti impositori pagato al 33% del debito complessivo iniziale di €. 79.691,08, pari ad €. 26.563,70 in quattro anni, 48 rate mensili di €. 553,42 ciascuna;
- 3) successivo pagamento del debito con le due finanziarie pagato al 10% del totale (\in 63.134,87), pari ad \in 6.314,00 in un anno, con 12 rate mensili di \in 526,13 ciascuna.

In base alla seconda soluzione si prevede il pagamento contestuale di tutti i creditori con le percentuali indicate in 78 rate mensili di ammontare complessivo pari ad euro 537,12 ciascuna.

Con relazione del 4.11.2024 i gestori della crisi hanno reso il proprio parere.

All'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc le ricorrenti hanno depositato note scritte con cui hanno chiesto l'emissione del decreto di omologa del piano, così come proposto e argomentato nella relazione particolareggiata e, da ultimo, nell'aggiornamento della rimodulazione del 23.10.2024, con il pagamento in 78 rate mensili, come indicato nei due piani di ammortamento alternativi proposti.

RITENUTO IN DIRITTO

Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che la proposta di piano rimodulata depositata dalle ricorrenti in data 22.10.2024 meriti di essere omologata.

Così come già rilevato con decreto del 10.06.2024: le debitrici sono membri della stessa famiglia (rispettivamente figlia e madre) conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.; sussiste la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e la competenza del Tribunale adito;

Le ricorrenti sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.



La proposta è altresì ammissibile in quanto le ricorrenti non sono soggette a procedure concorsuali, né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

Sussiste, poi, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del *sovraindebitamento*, inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (<i>stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore, così come emerge dalla relazione dell'OCC depositata in allegato al ricorso introduttivo.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte delle ricorrenti, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole (78 mesi), senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e in misura percentuale del 33% del creditore Banca Popolare di Sondrio (già ipotecario e soddisfatto in parte nell'ambito della procedura esecutiva n. n. 48/2020 RGE con la vendita dell'immobile ipotecato) e dell'Erario/Enti impositori, nonché del 10% degli altri creditori chirografari.

Occorre precisare, in particolare, con riferimento al credito vantato dall'ipotecario (pari ad euro 77.004,75), che nella procedura esecutiva immobiliare n. 48/2020 R.G.E. è stato venduto all'asta l'immobile della Sig.ra Roccella Maria per l'importo di €. 30.200,00 con pagamento diretto della Banca Popolare di Sondrio dell'80% del saldo prezzo pari ad €. 21.744,00: ne consegue che appare legittima la previsione nell'ambito del piano di ristrutturazione della corresponsione di un importo pari al 33% del credito originario in favore dalla B.P. di Sondrio, in quanto tale credito, a seguito della vendita del bene ipotecato e l'assegnazione delle somme aggiudicate, ha acquisito natura chirografaria.

Giustificata appare anche la falcidia dei crediti chirografari, soddisfatti secondo il piano nella misura del 10% del totale. Ed invero, la percentuale di soddisfazione del credito chirografario si ritiene ammissibile tenuto conto anche delle alternative percorribili dai creditori chirografari. E' bene, infatti, tenere in considerazione che, in caso di mancata omologa della proposta e di attivazione di azioni di recupero forzoso, i predetti creditori potrebbero soddisfarsi, in concorso e solo se residuerà qualcosa a seguito del pagamento dei creditori privilegiati (Erario), unicamente su un attivo patrimoniale composto dallo stipendio della sig.ra Miduri (pari ad euro 1.250,00 al mese) e da un'autovettura di irrilevante valore economico, mentre non sussiste in capo alle debitrici alcuna effettiva proprietà, neppure pro quota, su beni immobili.

In relazione ai debiti iscritti a ruolo, non essendo pervenute osservazioni da parte degli enti impositori, l'ammontare previsto nel piano da versare complessivamente in favore dell'agente della Riscossione dovrà essere suddiviso tra i vari enti impositori in proporzione dei rispettivi crediti.

In relazione al piano di ammortamento da omologare tra le due ipotesi proposte, appare più conforme al principio del rispetto delle cause legittime di prelazione la prima soluzione che prevede:

- 1) pagamento del 100% dei debiti prededucibili in quanto spese di giustizia (compensi O.C.C. e del legale delle ricorrenti, Avv. Ernesto Fiorillo, che sono conformi alle tariffe di legge) pari ad \in 9.016,20 in 18 mesi, con rate mensili di \in 500,90;
- 2) successivo pagamento del debito con la B.P.Sondrio e con l'Erario/Enti impositori pagato al 33% in 48 rate mensili di €. 553,42 ciascuna;



3) successivo pagamento del debito con la IFIS Npl Investing S.P.A. (cessionaria delle due finanziarie Prestitempo e Compass) pagato al 10% del totale (€. 63.134,87), pari ad €. 6.314,00 in un anno, con 12 rate mensili di €. 526,13 ciascuna.

Per tutte le ragioni suesposte, la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti nella rimodulazione sopra indicata va omologata.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti, così come rimodulato in data 22.10.2024, da Miduri Giusy e Roccella Maria e così strutturato:

- 1) pagamento del 100% dei debiti prededucibili (compensi O.C.C. e dell'Avv. Ernesto Fiorillo) pari ad €. 9.016,20 in 18 mesi, con rate mensili di €. 500,90;
- 2) successivo pagamento del debito con la Banca Popolare di Sondrio e con l'Erario/Enti impositori pagato al 33%, in 48 rate mensili di €. 553,42 ciascuna;
- 3) successivo pagamento del debito con la IFIS Npl Investing S.P.A. al 10% del totale (€. 63.134,87), pari ad €. 6.314,00 in un anno, con 12 rate mensili di €. 526,13 ciascuna;

ONERA

Le ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CC.II.;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà: vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura. Messina, 11/11/2024

> Il Giudice delegato dott. Daniele carlo Madia

